



COMUNICATO UFFICIALE N.215

215/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 17 Gennaio 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;

Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio SANTARELLI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 03.10.2018, trasmesso tramite racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Lupa Roma F.C. s.r.l., il sig. Santarelli Flavio chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 2.700,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Si costituiva Lupa Roma F.C. s.r.l. asserendo di nulla dovere al calciatore in virtù di un accordo transattivo, costituito, invero, da una rinuncia a qualunque somma vantata nei confronti della società alla data del 09 agosto 2018.

Il reclamante replicava alle controdeduzioni della società lamentando la violazione dell'art. 1 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva, posto che la suddetta liberatoria sarebbe stata sottoscritta dal calciatore a fronte della concessione dello svincolo definitivo. Da tale circostanza discenderebbe quindi un vizio del consenso del reclamante rispetto alla rinuncia alle proprie pretese economiche. Tale versione risulta, altresì, avvalorata dalla conferma proveniente dal sig. Angelo Quinzi, allenatore della società sportiva, anche con riferimento ad altri casi rispetto a quello del sig. Santarelli.

La Commissione ritiene, pertanto, condivisibili le argomentazioni addotte dal reclamante, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna Lupa Roma F.C. s.r.l. al pagamento in favore del sig. Flavio Santarelli della somma di € 2.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco ALVINO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 31/10/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Francesco ALVINO, chiedeva la condanna della Società A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento della somma di €17.258,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 28 Dicembre 2018, la società faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore corredata della copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Maurice GOMIS/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 15/11/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Maurice GOMIS, chiedeva la condanna della Società A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento della somma di €9.882,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 28 Dicembre 2018, la società faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore corredata della copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Emmanuele MATINO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 15/11/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Emmanuele MATINO, chiedeva la condanna della Società A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento della somma di €5.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 28 Dicembre 2018, la società faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore corredata della copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PRANDELLI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 8/11/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo PRANDELLI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. al pagamento della somma di €5.700,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Matteo PRANDELLI la somma di €5.700,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Ibe CHINACHEREM/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 11/12/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Ibe CHINACHEREM, chiedeva la condanna della Società

L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €3.840,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig.Ibe CHINACHEREM la somma di €3.840,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Michele BOLDRINI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Michele BOLDRINI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €18.958,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig.Michele BOLDRINI la somma di €18.958,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio CAFIERO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Claudio CAFIERO, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €.13.566,72, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Claudio CAFIERO la somma di €.13.566,72, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio RUCI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessio RUCI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €.5.909,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Alessio RUCI la somma di €.5.909,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FARRONI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro FARRONI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €5.000,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro FARRONI la somma di €5.000,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DE IULIS/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea DE IULIS, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €22.700,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Andrea DE IULIS la somma di €22.700,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo RANELLI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 15/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Lorenzo RANELLI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.al pagamento della somma di €7.326,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Lorenzo RANELLI la somma di €7.326,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolò PUPESCHI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Niccolò PUPESCHI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.al pagamento della somma di €15.200,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Niccolò PUPESCHI la somma di €.15.200,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro STERI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro STERI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €.18.848,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro STERI la somma di €.18.848,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Ettore PADOVANI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Ettore PADOVANI, chiedeva la condanna della Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €.7.306,72, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Ettore PADOVANI la somma di €.7.306,72 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Valerie Magloire KAMENI BOUANGA/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con ricorso inoltrato alla C.A.E. con raccomandata del 4/5/2018 Valerie Magloire Kameni Mbounga esponeva di aver concluso con l'A.S.D. Città di Gragnano, per il periodo 10/1-30/6/2017, a stagione sportiva 2016/2017, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 6.500,00, precisando di aver percepito, nel corso della stagione, acconti pari ad €. 3.900,00.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di €. 2.600,00.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo di aver integralmente versato i compensi pattuiti di €. 6.500,00, allegando, a riscontro dell'eccezione, cinque ricevute di pagamento e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente comunicato il reclamo e versata la relativa tassa.

Il reclamante, con memoria tempestivamente depositata il 18/6/2018 operava formale disconoscimento delle firme apposte sulle quietanze di pagamento.

All'udienza del 12/7/2018, fissata per la discussione del reclamo, le parti richiedevano un rinvio dell'udienza, fissata per il 6/9/2018.

In tale ultima data compariva il solo ricorrente, assistito dall'avv. Delli Falconi Romano, il quale, presa visione delle quietanze prodotte dalla controparte, confermava il disconoscimento delle firme apposte sui documenti ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.

La C.A.E. con ordinanza del 18/9/2018, ritenuta, in considerazione di tale formale disconoscimento, la necessità di richiedere gli accertamenti sulla dedotta falsità, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, della F.I.G.C..

L'organo inquirente all'esito di una diffusa ed esaustiva attività istruttoria, rimetteva gli atti del procedimento a questa Commissione, con missiva del 20/11/2016.

Alla nuova udienza di discussione, fissata per il 17/1/2019 compariva il solo ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

In particolare e per quanto rileva in questa sede, la circostanza dell'esistenza di un credito dell'odierno ricorrente ha trovato puntuale e concorde conferma nelle dichiarazioni del signor Vincenzo Martone, presidente della società subentrato a Carmine Franco, precedente responsabile dell'A.S.D. Città di Gragnano nella stagione cui riferisce il credito per cui è stato instaurato il presente procedimento, anch'egli sentito dagli inquirenti unitamente a Savino Martone, figlio dell'attuale presidente.

Il primo ha riferito di aver riscontrato una situazione debitoria molto superiore a quella espostagli in sede di trattative per il suo ingresso in società, evidenziando che le quietanze prodotte agli atti gli erano state consegnate da Minopoli Francesco, delegato del sindaco nei negoziati relativi al trasferimento della compagine sportiva al nuovo gruppo dirigenziale.

Il Carmine Franco ha espressamente confessato che *"...Valerie Kameni e forse qualcun altro dovevano percepire i soldi"*, circostanza confermata da Savino Martone *"..mi chiamarono o mi mandarono messaggi i calciatori...e Kameni. ..costoro si lamentarono che non erano stati pagati.."*

L'espletato accertamento grafologico ha, poi, conferito decisivo ed obiettivo riscontro all'esistenza del credito del ricorrente, attraverso l'esclusione della riferibilità delle firme apposte sulle quietanze all'odierno ricorrente.

L'analisi tecnica, attraverso una disamina ampiamente motivata – comprensiva dell'analisi di diversi parametri di riferimento ed in relazione alle firme rilasciate nel saggio grafico dal Kameni - e resistente ad ogni possibile profilo critico, è pervenuta alla conclusione che le sottoscrizioni esaminate non possono ritenersi autografe, evidenziando, inoltre, che *"..le minime somiglianze dei simboli grafici...sono da attribuirsi **al vano tentativo, da parte di una mano aliena, di imitare il modello firmatario autografo ed il modus scribendi del signor Mbounqa Kameni.."***

Il reclamo, alla stregua delle pregresse argomentazioni, merita, pertanto, integrale accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, al pagamento in favore del sig. Valerie Magloire Kameni Mbounqa della somma di €.2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, per quanto di propria competenza, relativamente alla falsità di firme da loro stessi accertata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 1 Febbraio 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilìa